



Raccolta da parte del MIT delle infrazioni di cui all'allegato III del D.Lgs 144/2008, rilevate dalla Polizia stradale e dall'INL

FAI INFORMA 214/2024 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che con [decreto del 25 settembre 2024](#) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre scorso), il MIT ha disciplinato le modalità di raccolta, da parte del MIT, delle infrazioni in materia di tempi di guida e di riposo e sull'utilizzo del cronotachigrafo previste nell'allegato III del [d.lgs 144 del 4 agosto 2008](#), accertate dagli organi di Polizia stradale nei controlli su strada e dall'Ispettorato nazionale del lavoro nei controlli in azienda.

Il decreto da esecuzione a quanto prescrive l'art. 6, commi 6 bis e 6 ter del medesimo d.lgs, che assegna al CED del MIT il compito di raccogliere, con modalità telematiche, le informazioni relative alle infrazioni di cui sopra trasmesse dai predetti organi accertatori, ai fini della loro registrazione nella sezione "Sanzioni" del Registro elettronico nazionale (REN).

Una volta che sarà a regime, l'art. 4.1 del decreto stabilisce che le informazioni saranno acquisite mediante dei sistemi di interscambio automatico secondo il Modello di interoperabilità adottato da AgID, nel rispetto delle specifiche tecniche che dovranno essere definite da un apposito tavolo tecnico coordinato dal MIT. In attesa di ciò, i dati verranno trasmessi al MIT garantendo ai soggetti controllori l'accesso ad apposito applicativo nella disponibilità del predetto Ministero. Un decreto della Direzione Generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, da adottare entro 60 gg, dovrà definire le specifiche tecniche, le modalità di accesso all'applicativo, la data di avvio in esercizio delle nuove funzioni implementate e la composizione del tavolo tecnico di cui sopra.

Il contenuto delle informazioni scambiate è definito all'art.3. In particolare:

- Le informazioni relative ai controlli su strada contengono i seguenti dati:
 - a) Tipologia del servizio di trasporto sottoposto a controllo (trasporto merci conto terzi o trasporto persone);
 - b) Dati impresa di trasporto controllata (denominazione, stato di stabilimento, indirizzo, numero iscrizione al REN, partita iva/codice fiscale, numero della licenza comunitaria o della copia conforme);

c) Dati veicolo controllato (targa, Stato di immatricolazione, titolo di disponibilità del veicolo);
e) Esito controllo (data controllo/accertamento; numero infrazioni accertate; norma nazionale violata; tipo della gravità dell'infrazione tra infrazione minore, grave, molto grave e più grave; numero e data verbale in caso di infrazione accertata; sanzione non definitiva; sanzione definitiva e data in cui lo è diventata).

L'esito del controllo va comunicato anche se non è stata accertata e contestata alcuna infrazione.

- Per quanto riguarda le informazioni sui controlli in azienda, sono in gran parte uguali a quelli dei controlli su strada. Le specifiche riguardano la sezione dati controllo, dove sono indicati:
 1. Numero di veicoli controllati con la specifica del titolo in base al quale l'impresa ne ha la disponibilità;
 2. Il numero di targa;
 3. L'intero parco veicoli dotato di tachigrafo digitale intelligente.